



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Ordinanza n. 18 del 10-05-2012

ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO

Il Funzionario Responsabile

- **Visto** il Verbale redatto in data 20.01.2012 a carico della società Energy Fast s.n.c. con sede in Acì Sant'Antonio via Pietro Mascagni 12, dal Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale in seguito a sopralluogo ispettivo effettuato nella medesima data presso l'impianto di distribuzione di carbo-lubrificanti all'insegna AGIP sito in questo Comune Autostrada A18 ME-Ct, direzione Catania, con il quale si accertava e contestava la violazione dell'art.15 comma 5 del D.Lgs 6 settembre 2005 n° 206 e art.15 della legge Regionale 22.12.1999 n.28 – Regione Siciliana consistente nella “mancata esposizione, in modo visibile dalla carreggiata stradale, del prezzo praticato al consumo”;
- **Visto** la nota di trasmissione del p.v. di accertamento e contestazione della Tenenza della Guardia di Finanza acclarata al protocollo di questo Ente al n.2016 del 30.01.2012;
- **Rilevato** che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla contestazione e alla notificazione della violazione suddetta;
- **Considerato** che il trasgressore ha presentato scritti difensivi pervenuti in data 17.02.2012 prot.3503 nell'ambito dei quali chiede l'archiviazione del procedimento instaurato;
- che da quanto emerso, si è ravvisata la necessità di interpellare la Guardia di Finanza, Tenenza di Acireale, con nota prot 4673 dell'5/03 /2012, per chiedere ulteriori precisazioni prima della decisione spettante per competenza a questo Ente;
- **Vista** la successiva nota di riscontro, acclarata nel registro protocollo di questo Ente al n.7336 in data 10.04.2012 con la quale la Guardia di Finanza, contro deduce quanto asserito negli scritti difensivi di cui sopra e conferma la contestata violazione dell'art.15, comma 5 del D.lgs 206/2005 che recita “...omissis E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata “stradale i prezzi praticati al consumo” e riguardo all'autore della violazione dopo avere smentito che la responsabilità sia da imputare alla associante (Eni rete oil & non oil spa) attribuisce la mancata esposizione a “...colui che ha commesso il fatto, il responsabile delle violazioni, nel caso in esame Valenti



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Maria. " così come individuato dall'art.6 comma 3 della legge 689/1981 che indica il responsabile in solido;

- **Ritenuto** che dagli atti esaminati, risulta provata la fondatezza della contestazione;
- **Visto** la Legge 24-11-1981 n. 689 e successive modifiche;
- **Ritenuto** che occorre provvedere di conseguenza tenuto conto di quanto previsto all'art.11 della legge sopra menzionata;

ORDINA

Alla sig.ra Valenti Maria nata a Catania il 09.07.1970 residente in Aci Sant'Antonio Via Marchese di Casalotto n°19

E INGIUNGE

Alla predetta sig.ra Valenti Maria sopra generalizzata il pagamento della somma complessiva di Euro 1.037,88 ;

Così determinata

- Somma dovuta per la violazione € 1,032,00; ;
- Somma di notifica € 5,88;


TOTALE € 1.037,88

Il pagamento della predetta somma, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con versamento secondo le indicazioni contenute nel foglio 3 del processo verbale di accertamento e con la causale ivi indicata;

Dell'avvenuto pagamento occorre darne notizia al comune di Aci S. Antonio Settore I servizio depenalizzazione.

Avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla notifica l'interessato potrà proporre ricorso-opposizione innanzi al Giudice di pace di Acireale ai sensi degli artt. 22 e 23 bis della Legge 689/81.

Trascorso tale termine si procederà alla esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della Legge 689/81.



Il Responsabile del I° Settore AA. GG.
Segretario Generale